

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA

Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Marcello Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2015, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. *omissis*/2012 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra

CLIENTE

-attore-

BANCA

-convenuta -

Conclusioni dell'attore: accertamento e dichiarazione della nullità, invalidità, inefficacia delle condizioni generali di contratto di conto corrente n. *omissis*, intestato alla CLIENTE, ed accesso presso la BANCA, filiale di Ortona, nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri, dichiarazione di illegittimità dell'applicazione di interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale e di inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto bancario, condanna della BANCA alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, quantificate in complessivi € 9.321,50 (o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre agli interessi legali, con vittoria delle spese di lite.

Conclusioni della convenuta: dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità della domanda, rigetto nel merito della stessa per infondatezza, ovvero dichiarazione di prescrizione del diritto azionato dall'attore, con vittoria delle spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 20.11.2012, il sig. CLIENTE citava la BANCA a comparire in data 13.03.2013 dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, invalidità, inefficacia delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. *omissis*, intestato alla CLIENTE ed accesso presso la filiale di Ortona della BANCA, nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale di CLIENTE interessi, competenze, spese ed oneri, chiedendo che la predetta banca fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse a tale titolo negli anni dal 1999 al

Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona,, dott. Marcello Cozzolino, 12 gennaio 2016

2004, quantificate in € 9.321,50 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre agli interessi legali, in favore di esso attore, cui detto credito era stato ceduto in data 09.11.2009 dalla s.r.l., con vittoria delle spese di lite (tra le quali anche quelle sostenute per la procedura di mediazione).

Costituendosi in giudizio, la **BANCA** eccepiva l'avvenuta parificazione tra le parti contraenti dei tempi di capitalizzazione degli interessi a partire dal 01.07.2000 (in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 d. lgs. n. 342/1999 e dall'art. 2 delibera CICR del 09.02.2000), eccepiva la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo antecedente al 30.06.2000 (sostenendo la natura normativa e non negoziale dell'uso dell'anatocismo, atteso che l'addebito sul conto corrente degli interessi che maturano periodicamente costituirebbe unicamente una modalità pattuita dalle parti per il loro pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1831 c.c. indicando anche alcune disposizioni normative a suo avviso indicative della legittimità della clausola, quali l'art. 8 l. n. 154/1992, l'art. 3 comma 2 d.m. 24.04.1992, la circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.04.1999), eccependo come nei trimestri oggetto di causa la **CLIENTE** avesse effettuato delle rimesse sul conto che avevano estinto il debito per interessi; in subordine eccepiva l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. del pagamento di interessi anatocistici, l'irretrattabilità delle risultanze degli estratti conto periodici, in quanto non impugnati dal correntista, e la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici per il periodo antecedente al decennio rispetto alla notificazione dell'atto di citazione (ossia sino al 26.11.2002), eccependo anche l'omessa indicazione da parte dell'attore degli importi pagati, e come, non essendovi alcuna prova dell'affidamento del conto corrente, tutte le rimesse effettuate dalla **CLIENTE** avevano avuto effetto solutorio, e che, ove si ritenesse la natura affidata del conto corrente e quindi la natura ripristinatoria delle rimesse operate dalla **CLIENTE**, non essendovi prova di pagamenti effettuati dalla **CLIENTE** dopo la chiusura del conto corrente, l'attore non avrebbe alcun diritto di ripetere alcunché; in via ulteriormente subordinata chiedeva che il ricalcolo degli interessi venisse effettuato tenendo conto della capitalizzazione semestrale, o annuale, contestando infine nel quantum la pretesa dell'attore.

Chiedeva quindi che venisse dichiarata l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda, o che essa fosse rigettata per infondatezza, con vittoria delle spese di lite.

Ritiene il giudicante che l'attore abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante solo con riguardo alla parte di domanda relativa alla illegittimità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e non con riguardo alla conseguenziale domanda di ripetizione di indebito.

L'art. 7 del contratto di conto corrente n. omissis, aperto presso la filiale di Ortona della **BANCA** dalla s.r.l., prevede infatti la chiusura contabile dei conti debitori con frequenza trimestrale, disposizione la cui contrarietà all'art. 1283 c.c. è ormai, pacificamente e da lungo tempo, affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti (Cass. Civ. S. U., sentenza n. 21095 del 04.11.2004) *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa*

Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona,, dott. Marcello Cozzolino, 12 gennaio 2016

anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata".

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del d.lgs. n. 342/1999, con sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale priva di qualsiasi rilevanza l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, che la convenuta ha asserito di avere effettuato (parificando i tempi di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori) a partire dal 01.07.2000, così come non possono essere condivise le considerazioni della medesima convenuta in ordine alla legittimità dell'anatocismo, in quanto manifestamente contraddette dall'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, di legittimità e di merito.

Deve dunque essere dichiarata la nullità dell'art. 7 del contratto di conto corrente bancario aperto in data 08.04.1999 dalla **CLIENTE** presso la Banca, filiale di Ortona, e l'illegittimità degli addebiti a tale titolo effettuati dall'istituto di credito convenuto.

La domanda di ripetizione di indebito deve invece essere rigettata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento, né in costanza di rapporto di conto corrente, né successivamente alla chiusura dello stesso, di somme di denaro in favore dell'istituto di credito a saldo degli addebiti effettuati in violazione dell'art. 1283 c.c., non potendo dare luogo ad una *condictio indebiti* un mero addebito, per quanto illegittimo, di poste debitorie di un conto corrente, essendo viceversa necessario uno spostamento patrimoniale da parte del correntista in favore dell'istituto di credito (come hanno assai chiaramente affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 02.12.2010).

Tale assoluto difetto di prova, in quanto assorbente, esime dalla valutazione delle ulteriori questioni sollevate da parte convenuta (con riguardo alla prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, alla natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla s.r.l.).

La soccombenza reciproca delle parti (cfr. Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 22381 del 21.10.2009) induce alla compensazione integrale delle spese tra esse, ponendo a loro carico, in solido, l'obbligo di pagamento delle spese di C.T.U..

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona,, dott. Marcello Cozzolino, 12 gennaio 2016

Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **CLIENTE** nei confronti di **BANCA**, con atto di citazione notificato in data 20.11.2012, così decide:

- accerta e dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto di apertura di credito n. *omissis* intestato alla **CLIENTE**, acceso presso la filiale di Ortona della **BANCA**, nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, competenze, spese ed oneri, e dichiara l'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale effettuata dal predetto istituto di credito;
- rigetta la domanda di condanna della **BANCA** alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite, con obbligo in solido tra loro di pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio

Ortona, 12/01/2016

Il giudice
Dr. Marcello Cozzolino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS